

Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 192 final

ANNEX 2 – PART 5/5

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

ALLEGATO 2-B

ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.15 E 2.17¹

Capo	Descrizione delle merci
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
72	Ghisa, ferro e acciaio
73	Lavori di ferro o acciaio
74	Rame e lavori di rame
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

¹ Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.

ALLEGATO 2-C

VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intende per:
 - a) "WP.29", il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che opera per nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
 - b) "Accordo del 1958", l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
 - c) "Accordo del 1998", l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;

- d) "regolamento UN", un regolamento delle Nazioni Unite istituito in conformità dell'accordo del 1958;
- e) "GTR", un regolamento tecnico applicabile a livello mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale in conformità dell'accordo del 1998;
- f) "applicazione di un regolamento UN", l'entrata in vigore di un regolamento UN per una delle Parti firmatarie in conformità dell'accordo del 1958;
- g) "omologazione", la decisione amministrativa delle autorità competenti di una Parte che certifica che un tipo di veicolo, parte o accessorio è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; e
- h) "certificato di omologazione", il documento con cui l'autorità competente certifica che è stata concessa l'omologazione a un tipo di veicolo, parte o accessorio.

2. I regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità sono definiti conformemente ai paragrafi 1 e 3 dell'allegato 1 dell'accordo TBT (accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi).

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica a tutti i prodotti dei veicoli a motore, loro parti e accessori regolamentati dall'accordo del 1958 o dall'accordo del 1998, esclusi i veicoli a motore, loro parti e accessori utilizzati esclusivamente per l'agricoltura o la silvicoltura, di cui ai capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA ("i prodotti in questione").

ARTICOLO 3

Obiettivi

Riconoscendo l'importanza dei veicoli a motore, loro parti e accessori per il commercio, la crescita e l'occupazione, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) promuovere livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e prestazioni antifurto dei veicoli a motore, nonché delle loro parti e dei loro accessori che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore;
- b) facilitare gli scambi tra le Parti e l'accesso ai rispettivi mercati mediante la cooperazione regolamentare, nonché l'eliminazione e la prevenzione degli effetti negativi delle misure non tariffarie sul commercio;

- c) rafforzare l'armonizzazione internazionale delle prescrizioni nel contesto del WP.29 e il reciproco riconoscimento delle omologazioni concesse conformemente ai regolamenti UN, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature; e
- d) raggiungere la convergenza delle prescrizioni regolamentari delle Parti mediante l'applicazione dei regolamenti UN e dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale (GTR).

ARTICOLO 4

Norme internazionali e organismo di normazione

Le Parti riconoscono che il WP 29 è l'organismo internazionale di normazione per i prodotti interessati e che i regolamenti UN e GTR costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti in questione.

ARTICOLO 5

Applicazione dei regolamenti UN esistenti

1. Ciascuna Parte concede l'accesso al proprio mercato ai prodotti cui è stato rilasciato un certificato di omologazione, nel quadro dell'accordo del 1958, a norma dei regolamenti UN di cui all'appendice 2-C-1, e li riconosce come conformi ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità nazionali, nell'area disciplinata del regolamento UN pertinente, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela ambientale e promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici ai sensi dell'accordo del 1958, le Parti si consultano e concordano le date di applicazione dei regolamenti UN indicati all'appendice 2-C-2 entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Se durante tali consultazioni le Parti ritengono necessario modificare un regolamento UN al fine di concordare la data di applicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente allegato.

ARTICOLO 6

Modifica dei regolamenti UN esistenti

1. Se una delle Parti ritiene necessario modificare un regolamento UN di cui alle appendici 2-C-1 o 2-C-2, essa consulta l'altra Parte in merito alla modifica del regolamento UN.
2. Se concordano di modificare il regolamento UN, le Parti cooperano al fine di elaborare un progetto di modifica, tenendo conto della situazione del traffico stradale di ciascuna Parte, e sottopongono il progetto al WP.29. Le Parti cooperano al fine dell'adozione tempestiva del progetto di modifica da parte del WP.29.

3. Se le Parti convengono che un regolamento UN modificato di cui all'appendice 2-C-2 non diverge in modo significativo dal progetto di modifica proposto dalle Parti, ciascuna Parte accetta le omologazioni rilasciate a norma del regolamento UN modificato entro la data indicata in tale regolamento. In caso di disaccordo tra le Parti si applicano i diritti e gli obblighi dell'accordo del 1958.

ARTICOLO 7

Istituzione di nuovi regolamenti UN

1. Se una Parte ritiene necessario istituire un nuovo regolamento UN, essa consulta l'altra Parte al fine di garantire la sicurezza e la tutela ambientale e promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici.
2. Se le Parti concordano di istituire un nuovo regolamento UN esse cooperano al fine di elaborare un progetto comune di regolamento UN da presentare al WP.29. Le Parti cooperano al fine dell'adozione tempestiva di tale progetto di regolamento UN da parte del WP.29.
3. Se le Parti convengono che il nuovo regolamento UN adottato non diverge in modo significativo dal progetto comune originario di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte accetta le omologazioni rilasciate a norma del nuovo regolamento UN a partire dalla data indicata in tale regolamento e lo inseriscono nell'elenco di cui all'appendice 2-C-1. In caso di disaccordo tra le Parti si applicano i diritti e gli obblighi dell'accordo del 1958.

ARTICOLO 8

Cessazione dell'applicazione dei regolamenti UN

1. Se in circostanze eccezionali una Parte intende cessare di applicare uno dei regolamenti UN di cui alle appendici 2-C-1 o 2-C-2, tale Parte notifica le sue intenzioni all'altra Parte. Tale notifica è effettuata un anno prima della data di cessazione dell'applicazione del regolamento UN.
2. Prima di cessare di applicare un regolamento UN, la Parte avvia un dialogo con l'altra Parte per esaminare le misure o azioni alternative disponibili nel quadro dell'accordo del 1958.
3. Dopo aver esposto i suoi motivi, debitamente giustificati, la Parte può decidere di cessare di applicare un regolamento UN conformemente all'accordo del 1958.

ARTICOLO 9

Aggiornamento delle appendici

1. In base alla valutazione del gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 22.4, paragrafo 1, le Parti modificano le appendici 2-C-1 o 2-C-2 mediante decisione del comitato misto conformemente al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 23.2, in modo da tenere conto delle modifiche approvate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente allegato, al fine di includere nuovo regolamento UN a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente allegato o sopprimere dall'elenco un regolamento UN la cui applicazione è cessata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente allegato.

2. Le date concordate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato sono incluse nell'appendice 2-C-2. Qualora sia applicato un regolamento UN di cui all'appendice 2-C-2, esso è trasferito all'appendice 2-C-1.
3. Qualora nell'ambito delle consultazioni non sia possibile raggiungere un accordo sulla modifica specifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6 del presente allegato, le Parti possono modificare la data di applicazione di tale regolamento UN o concordarne la soppressione dall'appendice 2-C-2.

ARTICOLO 10

Omologazione globale internazionale del tipo di veicolo

1. Ciascuna Parte applica il regolamento UN n. 0 e accetta i prodotti dell'altra Parte a norma dell'accordo del 1958 per i quali è stata rilasciata un'omologazione globale internazionale del tipo di veicolo che attesta la conformità a tutti i regolamenti tecnici nazionali e alle procedure di valutazione della conformità nei settori contemplati dall'omologazione globale internazionale del tipo di veicolo, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature.
2. Le Parti convengono di cooperare per attuare il regolamento UN n. 0 in modo da facilitarne l'uso a livello mondiale e per estendere a ulteriori categorie di veicoli l'ambito di applicazione del regolamento UN n. 0.

ARTICOLO 11

Modifica degli esistenti regolamenti tecnici nazionali

1. Le Parti si astengono dal modificare gli esistenti regolamenti tecnici nazionali in un modo che li rende più restrittivi per gli scambi commerciali di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo per l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati ai sensi dei regolamenti UN.
2. Riconoscendo l'importanza delle iniziative internazionali di armonizzazione dei regolamenti tecnici mediante i regolamenti UN, le Parti valutano positivamente la maggiore convergenza con i regolamenti UN esistenti quando modificano un regolamento tecnico nazionale esistente al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientale.

ARTICOLO 12

Introduzione di regolamenti tecnici nazionali

1. Le Parti non introducono nuovi regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali che possano impedire o aumentare gli oneri per l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati ai sensi dei regolamenti UN applicati da entrambe le Parti, per i settori disciplinati da tali regolamenti UN, purché tali regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali non siano esplicitamente previsti da tali regolamenti UN.

2. Ad eccezione dei casi in cui le Parti si sono conformate alle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente allegato, se una Parte intende elaborare o modificare un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale in settori non contemplati dagli attuali regolamenti UN, le autorità di regolamentazione della Parte:
- a) informano le autorità di regolamentazione dell'altra Parte dell'obiettivo normativo e pianificano e comunicano in una fase precoce l'eventuale motivazione normativa o valutazione d'impatto riguardante il previsto regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale;
 - b) valutano la possibilità di mettere a punto e adottare un nuovo regolamento UN o di modificare un regolamento UN esistente nel settore in cui la Parte intende introdurre un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale; e
 - c) se la Parte decide di introdurre un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale in un settore non contemplato da un regolamento UN, informano il copresidente del gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti dell'altra Parte.

ARTICOLO 13

Procedura di consultazione

1. Se una Parte decide di introdurre o modificare un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale ai sensi del presente accordo, l'altra Parte può chiedere consultazioni con la Parte, che accetta tali consultazioni senza indugio. Nel corso di tali consultazioni le Parti cooperano per giungere ad una soluzione in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi bilaterali. Nei casi in cui la Parte richieda un'azione immediata, detta Parte può adottare il regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale prima del completamento di tali consultazioni. Tale Parte comunica e motiva l'urgenza e i rischi imminenti per la sicurezza o per l'ambiente.
2. Se le Parti non giungono a una soluzione, la Parte di cui al paragrafo 1 può adottare il regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale, e l'altra Parte può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 21, conformemente all'articolo 19 del presente allegato, qualora ritenga che tale regolamento tecnico nazionale o procedura di valutazione della conformità nazionale possa incidere negativamente sugli scambi tra le Parti.
3. La decisione dell'altra Parte di invocare o no le consultazioni di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto dell'altra Parte di ricorrere al procedimento di risoluzione delle controversie di cui al capo 21, conformemente all'articolo 19 del presente allegato, per quanto riguarda i nuovi o modificati regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali adottati dalla Parte di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 14

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

Nessuna delle Parti impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto per il fatto che tale prodotto incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata, purché non vi siano rischi debitamente motivati per la salute o la sicurezza delle persone o per l'ambiente. Ciascuna Parte applica le disposizioni pertinenti dell'accordo del 1958 relative alle nuove tecnologie.

ARTICOLO 15

Clausola di eccezione normativa

1. In caso di rischi urgenti e gravi per la sicurezza, la salute pubblica o l'ambiente, una Parte può negare l'autorizzazione all'immissione sul suo mercato o chiedere il ritiro dal suo mercato di un prodotto che è conforme ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità di cui al presente allegato. Tale rifiuto o prescrizione non costituisce una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prodotti dell'altra Parte ovvero una restrizione dissimulata degli scambi.

2. Il rifiuto di una Parte o la prescrizione di cui al paragrafo 1 è soggetto alla notifica all'altra Parte e al produttore o all'importatore prima della sua entrata in vigore. La notifica è corredata di una spiegazione obiettiva, motivata e dettagliata dei rischi e delle misure, nonché delle pertinenti prove scientifiche e tecniche. La parte di cui al paragrafo 1 si adopera per risolvere la situazione mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 4 dell'accordo del 1958.

ARTICOLO 16

Misure di regolamentazione che limitano gli scambi

Ciascuna delle Parti si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra Parte dal presente allegato mediante l'introduzione di altre misure di regolamentazione specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Ciò lascia impregiudicato il diritto di adottare misure di regolamentazione necessarie per motivi di sicurezza, protezione dell'ambiente o della salute pubblica e prevenzione di pratiche ingannevoli, purché tali misure siano basate su informazioni tecniche o scientifiche comprovate e che la cooperazione di cui al presente allegato sia stata intrapresa in buona fede.

ARTICOLO 17

Cooperazione congiunta

1. Per facilitare ulteriormente gli scambi commerciali di veicoli a motore, loro parti e accessori e per affrontare i problemi di accesso al mercato ancor prima che emergano, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione ambientale, le Parti convengono di collaborare su qualsiasi questione riguardante i prodotti contemplati.
2. Ciascuna Parte è tenuta a rispondere alle domande e alle osservazioni scritte e debitamente motivate dell'altra Parte in merito a tutti gli aspetti concernenti i prodotti contemplati. La risposta è data per iscritto, in modo tempestivo ed entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di tali domande o osservazioni.
3. A seguito degli scambi di cui al paragrafo 2, le Parti cooperano per affrontare e chiarire tempestivamente eventuali questioni restanti per quanto riguarda i prodotti contemplati e, se del caso, giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 18

Salvaguardia

1. Nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l'altra Parte¹:
 - a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1; oppure
 - b) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'applicazione di un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1.
2. Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell'articolo 19, lettera b), del presente allegato.

¹ Il livello di sospensione delle concessioni o altri obblighi non supera il livello dell'importo degli scambi commerciali bilaterali tra le Parti dei prodotti contemplati dal regolamento UN di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.

ARTICOLO 19

Procedura accelerata di risoluzione delle controversie

Il capo 21 si applica al presente allegato con le seguenti modifiche:

- a) le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente allegato sono considerate questioni urgenti;
- b) il periodo per le consultazioni di cui all'articolo 21.5, paragrafo 4, è ridotto da 45 a 15 giorni;
- c) il periodo per la presentazione della relazione interinale del comitato di cui all'articolo 21.18, paragrafo 1, è ridotto da 120 a 60 giorni dalla data di istituzione del comitato;
- d) il periodo per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 21.19 è ridotto da 30 a 15 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale;
- e) il seguente paragrafo si ritiene aggiunto all'articolo 21.20: "Il periodo di tempo ragionevole non supera, di norma, 90 giorni e in ogni modo non può essere superiore a 150 giorni a decorrere dalla data di presentazione della relazione finale nei casi in cui la misura adottata dalla Parte convenuta non richieda un'azione legislativa per ristabilire la conformità della Parte in questione."; e

- f) i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21.22 sono sostituiti dai seguenti: "Se la Parte attrice decide di non presentare richieste a norma del paragrafo 1 oppure se una richiesta è stata presentata e non è stato raggiunto un accordo soddisfacente di compensazione o di qualsiasi altro tipo entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la Parte attrice ha la facoltà, previa notifica alla Parte convenuta, di sospendere qualsiasi obbligo, compresa la riduzione o la soppressione dei dazi doganali per i prodotti contemplati. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La Parte attrice ha il diritto di applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte della Parte convenuta."

ARTICOLO 20

Gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti

1. Il gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 22.4, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento efficace del presente allegato.
2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
 - a) discutere qualsiasi questione inerente al presente allegato, su richiesta di una Parte;

- b) valutare la necessità di modificare le appendici 2-C-1 e 2-C-2, conformemente agli articoli da 5 a 9 del presente allegato;
 - c) cooperare conformemente al presente allegato;
 - d) effettuare consultazioni conformemente all'articolo 13 del presente allegato;
 - e) istituire gruppi di lavoro ad hoc su richiesta di una delle Parti al fine affrontare una questione sollevata da una delle Parti; e
 - f) svolgere altre funzioni delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e c), dell'articolo 22.4, il gruppo di lavoro si riunisce su richiesta di una Parte in luoghi definiti di comune accordo.

APPENDICE 2-C-1

REGOLAMENTI UN APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI

Regolamento n.	Titolo
3	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi
4	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
6	Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi
7	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi-
10	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica
11	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte
12	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
13	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura

Regolamento n.	Titolo
13-H	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura
14	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size-
16	<p>Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:</p> <p>I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore</p> <p>II. veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalino delle cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size</p>
17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta
19	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore
21	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne
23	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
25	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli
26	Disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne

Regolamento n.	Titolo
27	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei triangoli di segnalazione
28	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici
30	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
34	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
37	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
38	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
39	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione
41	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche
43	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
44	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")

Regolamento n.	Titolo
45	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei tergifari a motore e dei veicoli a motore in relazione ai tergifari
46	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi
48	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
50	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L
51	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore
54	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
58	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di Protezione Antincastro Posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla Protezione Antincastro Posteriore (RUP)
60	Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati dal conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento n.	Titolo
62	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli a motore con manubrio in relazione alla loro protezione dall'uso non autorizzato
64	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici
66	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno
70	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi
75	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli di categoria L
77	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
78	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura
79	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo
80	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi

Regolamento n.	Titolo
81	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio
87	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli
91	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
93	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) II. Veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato III. Veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP)
94	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
95	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale
98	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore
99	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sorgenti luminose a scarica in gas destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento n.	Titolo
100	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
104	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O
110	<p>Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di:</p> <p>I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione</p> <p>II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione</p>
112	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)
113	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED
116	Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
117	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento
119	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore

Regolamento n.	Titolo
121	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
123	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS) per autoveicoli
125	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente
127	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni
128	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemittitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e i loro rimorchi
129	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore
130	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
131	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)

Regolamento n.	Titolo
134	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV) ¹

¹ Per il Giappone, nella misura in cui i container sono contrassegnati in conformità dell'articolo 46 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione (legge n. 204 del 1951) del Giappone, le condizioni per omologare un tipo di veicolo che è stato omologato da un'autorità di omologazione dell'Unione europea conformemente al regolamento UN n. 134 sono le seguenti:

- a) al momento della presentazione della domanda ai sensi della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone, il produttore o il suo rappresentante legale in Giappone dichiara quanto segue:
 - i) il materiale dei contenitori è equivalente a SUS F 316L di cui al JIS (norma industriale giapponese) G 3214; ai fini del presente comma, la conformità alla norma DIN1.4435 rispetto alla data di entrata in vigore del presente accordo è considerata come conformità di tale prescrizione;
 - ii) "l'equivalente nichel" (% in massa) è superiore a 28,5; ai fini del presente comma, "equivalente nichel" (% in massa) è definito come segue: "12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]" ed è dimostrato mediante Material Mill Sheet; e
 - iii) il risultato della prova di "strizione" è superiore al 75%; se il risultato della prova è compreso tra il 72% e il 75%, la domanda è esaminata tenendo conto dell'"equivalente nichel"; e
- b) i veicoli individuali sono soggetti a un'ispezione periodica ogni 2 anni dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno a norma degli articoli 49 e 49-4 e l'impianto è rimosso dopo 15 anni dalla data di produzione.

La presente nota cessa di avere effetto nel momento in cui entrambe le Parti avranno completato i lavori nella fase 2 del GTR n. 13 sui veicoli alimentati a idrogeno e a pile e avranno applicato il corrispondente regolamento UN in forza dell'accordo del 1958.

Regolamento n.	Titolo
135	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo (PSI)
136	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
137	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare enfasi sul sistema di ritenuta
138	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità
139	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il sistema di assistenza alla frenata (BAS)
140	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il controllo elettronico della stabilità (ESC)
141	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)
142	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio degli pneumatici

APPENDICE 2-C-2

REGOLAMENTI UN APPLICATI DA UNA DELLE PARTI
E NON ANCORA APPLICATI DALL'ALTRA

Regolamento n.	Titolo	Data di applicazione dell'altra Parte ¹
53	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L 3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa-	
73	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento	
85	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici	
126	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli	

¹ Date da concordare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato.

ALLEGATO 2-D

AGEVOLAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI SHOCHU

Lo shochu a distillazione singola, di cui all'articolo 3, paragrafo 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, è autorizzato ad essere immesso sul mercato dell'Unione europea in bottiglie tradizionali della capacità di quattro *go*¹ (合) o uno *sho*² (升) , a condizione che siano rispettate le altre prescrizioni giuridiche applicabili dell'Unione europea.

¹ Un *go* (合) è equivalente a 180 ml.

² Uno *sho* (升) è equivalente a 1 800 ml.

ALLEGATO 2-E

AGEVOLAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

PARTE 1

Unione europea

SEZIONE A

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea
di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a)

Le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate nell'Unione europea di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono stabilite nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 78, 80, 81, 83 e 91, alla parte II dell'allegato VII, e alle parti I e II dell'allegato VIII di tale regolamento, purché relative ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2; e

- il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), purché relative ai prodotti nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2.

SEZIONE B

Pratiche enologiche per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 2, lettera b)

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 2, lettera b), comprendono quanto segue:

- alginato di calcio;
- zuccheri e melassi caramellati;
- acido L (+) tartarico;
- lisozima;
- cellulosa microcristallina;
- pezzi di legno di quercia;

- perlite;
- alginato di potassio;
- bisolfito di potassio = idrogeno solfito di potassio;
- proteina di patate; e
- estratti proteici di lieviti.

SEZIONE C

Pratiche enologiche per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2, comprendono quanto segue:

- bisolfito di ammonio;
- carbonato di calcio + sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico;
- chitina-glucano derivata da *Aspergillus*;
- dimetildicarbonato (DMDC);
- acido metatartarico;

- tartrato neutro di potassio;
- sale neutro di potassio dell'acido DL-tartarico; e
- copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP).

SEZIONE D

Pratiche enologiche per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 2

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 2, comprendono quanto segue:

- argo;
- fitato di calcio;
- tartrato di calcio;
- solfato di rame;
- caolino (silicato di alluminio);
- attivatori della fermentazione malolattica;
- bicarbonato di potassio = idrogenocarbonato di potassio = carbonato acido di potassio;

- caseinato di potassio; e
- ferrocianuro di potassio.

PARTE 2

Giappone

SEZIONE A

Disposizioni legislative e regolamentari del Giappone di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a)

Le definizioni dei prodotti e le pratiche e le restrizioni enologiche applicate in Giappone di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono stabilite nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 13, e articolo 43, paragrafi 2 e 9 della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 50, paragrafo 15, dell'ordinanza governativa sull'applicazione della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (ordinanza governativa n. 97 del 1962), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;

- articolo 13, paragrafi 8.2 e 8.3, del regolamento sull'applicazione della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze n. 26 del 1962), purché relativo a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- paragrafi 3, 5, 7 e 15 delle "disposizioni generali", nonché i paragrafi da 1 a 4, 6, 7, 9 e 11 delle "definizioni di vino da frutta e di vino da frutta dolce" di cui alla parte II, articolo 3, e alla parte VIII, capo 1, articolo 86-6, paragrafo 3.6, della notifica e interpretazione della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche e altre leggi e ordini relativi all'amministrazione delle bevande alcoliche, ecc. (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate del 1999), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capitolo 2;
- avviso sulla determinazione delle bevande alcoliche cui possono essere aggiunti materiali per la conservazione degli alcolici (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate n. 5 del 1997), purché relativa a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- avviso sul trattamento dei "materiali che possono essere aggiunti alle bevande alcoliche ai fini della conservazione" (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate del 1997), purché relativa a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2; e
- paragrafo 1.3 e la tabella dell'allegato dell'avviso che istituisce gli standard di etichettatura per il processo di produzione e per la qualità del vino, ecc. (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate n. 18 del 2015), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2.

SEZIONE B

Pratiche enologiche per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera b)

Le pratiche enologiche in Giappone per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera b), comprendono quanto segue:

a) Arricchimento.

È possibile applicare l'arricchimento mediante saccarosio, glucosio e fruttosio (qui di seguito "saccaridi"), ad eccezione dei casi in cui il peso¹ dei saccaridi usati per l'arricchimento supera il peso dei saccaridi che l'uva originaria deve contenere².

¹ Il peso dei saccaridi utilizzati per l'arricchimento è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

² Ai fini del capo 2, sezione C, l'arricchimento e l'acidificazione non sono applicati allo stesso prodotto conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione C, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

b) Acidificazione e disacidificazione.

L'acidificazione o la disacidificazione possono essere applicate, eccetto nei casi in cui tale prassi non sia conforme alla sezione 3.3, lettera a), della norma generale per gli additivi alimentari del Codex alimentarius¹.

c) Varietà di uva.

Uve da qualsiasi varietà, comprese quelle diverse dalla *vitis vinifera*, possono essere utilizzate per la produzione di vino giapponese, purché tali uve siano state raccolte in Giappone.

d) Limiti del titolo alcolometrico, acidità totale e acidità volatile.

Il limite inferiore per il titolo alcolometrico è pari all'1% (in volume) come titolo alcolometrico effettivo. Il limite superiore per il titolo alcolometrico è inferiore al 15% (in volume) come titolo alcolometrico effettivo. Esso può tuttavia arrivare fino ad un valore inferiore al 20% (in volume) come titolo alcolometrico effettivo per i vini giapponesi prodotti senza alcun arricchimento. Nessuna limitazione è imposta per quanto concerne l'acidità totale e l'acidità volatile.

¹ Ai fini del capo 2, sezione C, l'acidificazione e la disacidificazione non sono applicate allo stesso prodotto conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione C, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

e) Procedura di finalizzazione del prodotto

- i) Brandy¹, edulcoranti (sotto forma di saccaridi, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato le cui uve siano state raccolte in Giappone) o vino giapponese possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il vino giapponese è stato fermentato nel contenitore destinato al trasporto marittimo diretto (senza cambiare di contenitore). Il peso² dei saccaridi aggiunti è pari o inferiore al 10% del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta del brandy, degli edulcoranti o del vino giapponese di cui sopra; e
- ii) Gli edulcoranti sotto forma di mosto di uva o di mosto di uva concentrato, le cui uve siano state raccolte in Giappone, possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il peso dei saccaridi in termini di edulcoranti aggiunti sotto forma di mosto di uva o di mosto di uva concentrato non è superiore al 10% del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta dei suddetti edulcoranti.

¹ Il brandy utilizzato per finalizzare il prodotto di cui al capo 2, sezione C, del presente accordo è prodotto con uve, compresi vinaccia e mosto di uva concentrato, e contiene solo le sostanze autorizzate di cui all'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione.

² Il peso dei saccaridi aggiunti è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

- iii) Gli edulcoranti sotto forma di saccaridi possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il peso¹ dei saccaridi aggiunti non supera il 10% del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta dei saccaridi.

SEZIONE C

Pratiche enologiche per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1

Le pratiche enologiche in Giappone per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1, comprendono quanto segue:

- tannino di cachi (persimmon);
- cellulosa microcristallina;
- acido fitico;
- ascorbato di sodio; e
- caseinato L di sodio.

¹ Il peso dei saccaridi aggiunti è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

SEZIONE D

Pratiche enologiche per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 1

Le pratiche enologiche in Giappone per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 1, comprendono quanto segue:

- fosfato acido di calcio (di-idrogenofosfato di calcio);
- fosfato acido di potassio (idrogenofosfato dipotassico e di-idrogenofosfato di potassio);
- argilla acida attivata;
- agar-agar;
- ammoniaca;
- fosfato di ammonio (di-idrogenofosfato di ammonio);
- cloruro di calcio;
- carragenina;
- collagene;
- acido eritorbico (eritorbato);
- cloruro di magnesio;
- solfato di magnesio;
- acido fosforico;

- carbonato di potassio;
- alginato di sodio;
- bicarbonato di sodio;
- carbonato di sodio;
- cloruro di sodio (sale);
- eritorbato di sodio; e
- farina di frumento (grano).